

Atto soggetto ad imposta fissa di Registro ed esente da im-
posta di Bollo ai sensi degli articoli 27-bis D.P.R. 26 ot-
tobre 1972 n.642 ed 11-bis D.P.R. 26 aprile 1986 n.131 come
introdotti dagli articoli 17 e 22 D.P.R. 4 dicembre 1997
n.460.

Repertorio n.53919

Raccolta n. 11339

Registrato a Mestre

il 07-07-1998

N. 1548

ATTO DI DEPOSITO

Serie 1 E - Atti Pubblici

REPUBBLICA ITALIANA

Volume

L'anno millenovecentonovantotto ed il giorno ventinove giu-
gno.

Esatte L.

In Mestre, Calle del Sale n. 2

Lì, 29 giugno 1998.

Avanti di me dott.Vincenzo Rubino, Notaio in Mestre, iscrit-
to nel Ruolo del Distretto Notarile di Venezia,

E' presente il signor

* TOLOMIO MARIO, nato a Venezia il 18 agosto 1942, residente
in Venezia Marghera, Via E.Monego n.6, impiegato,
c.f. TLM MRA 42M18 L736C.

Sono certo io Notaio dell'identità personale del comparente
il quale, con il mio consenso, rinuncia all'assistenza dei
testimoni e quindi

premessso

- che è corrente in Venezia Mestre, Via Querini n.19/A,
l'Associazione non riconosciuta "SAN VINCENZO MESTRINA", or-
ganismo di volontariato di cui alla Legge n.266 del 1991,

regolarmente iscritta nel Registro degli Organismi di Volon-

tariato istituito dalla Regione Veneto;

- che con Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, si rende necessaria la modifica e l'adeguamento dello statuto sociale alla struttura normativa ed organica prevista per le ONLUS;

- che l'assemblea dei soci dell'Associazione suddetta con delibera in data 2 giugno 1998 che, in estratto autenticato da me Notaio in data odierna rep.n. 53918, omessane la lettura per volontà del comparente, al presente atto si allega sotto la lettera "A", ha deliberato di approvare il nuovo statuto di cui infra, modificato ed integrato secondo quanto richiesto dal citato Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997;

- che il signor Tolomio Mario in qualità di Presidente è stato delegato dall'assemblea dei soci, al fine della registrazione e del rilascio di copie autentiche, a depositare presso un Notaio il nuovo statuto.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto il signor Tolomio Mario mi deposita il nuovo statuto sociale dell'Associazione non riconosciuta "SAN VINCENZO MESTRINA", che composto di 19 articoli, previa lettura, firmato dal comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "B" in uno con l'esistente regolamento adottato dalla "Società di San Vincenzo de'Pao-

li" a formarne parte integrante e sostanziale del citato nuovo statuto.

Del presente atto ho dato lettura al componente il quale, da me richiesto, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive.

Scritto da persona di mia fiducia su un foglio per due facciate e fin qui della terza a macchina ed in piccola parte a mano.

F.TO:

TOLOMIO MARIO

DOTT. VINCENZO RUBINO NOTAIO (L.S.)

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI. -

L'anno 1998, nel mese di giugno, il giorno 2, alle ore 20.30 presso la sede sociale di via Queriniana n. 19/A in Mestre (VE), si sono riuniti i soci della Associazione "SAN VINCENZO MESTRINA".

Assume la presidenza il Signor TOLOMIO MARIO che nomina segretario il Signor Caudiani Rolando, che accetta.

Il presidente, constatato che sono presenti tutti i soci, dichiara l'Assemblea validamente costituita in forma totalitaria ed alla quale regolarmente deliberare e fissa il seguente

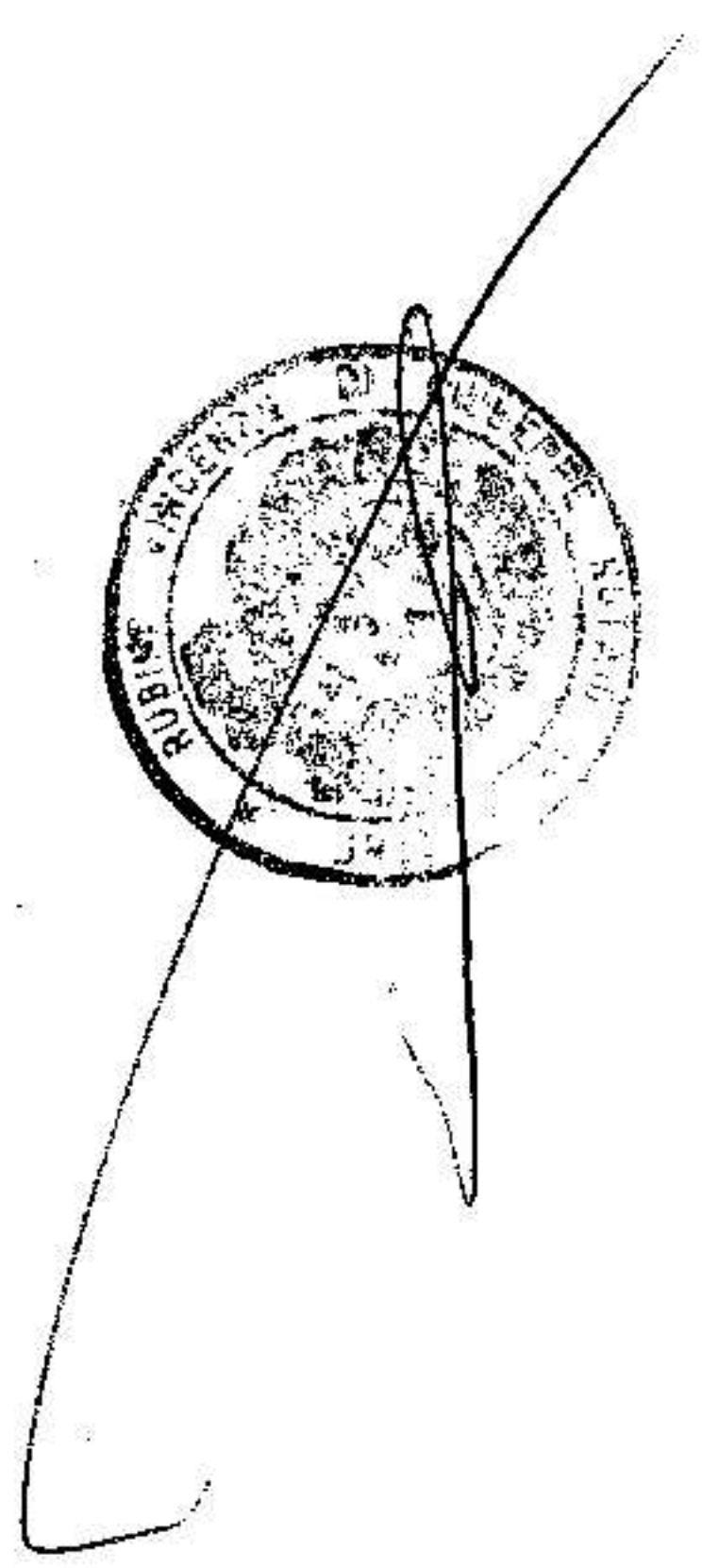
ORDINE DEL GIORNO:

1) Modifica dello statuto della Associazione ai sensi del Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

2) Varie ed eventuali. -

Il presidente illustra all'Assemblea il contenuto del Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1998) relativo al riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, e le agevolazioni da esso previste per le organizzazioni di volontariato che, già iscritte allo specifico Registro Regionale, provvedano a modificare entro il termine del 30 giugno 1998 lo statuto associativo in conformità al disposto del Decreto legislativo suddetto, dando lettura all'Assemblea della bozza dello statuto come modificato. -

I soci, dopo approfondita discussione, valutati gli aspetti positivi, per la Associazione, del



NOTAIO
delitto medesimo, deliberano all'unanimità
modificare lo statuto in conformità a quanto
posto dal Decreto Legislativo 4 dicembre
n. 460 nei termini e con gli obblighi
esservi previsti e conformemente alla bozza
letta dal Presidente.

in relazione a quanto sopra deliberato i
conferiscono mandato al Presidente pro
porre Signor TOLOMIO MARIO di depositare
prima pubblica entro il 30 giugno 1998,
il modificato Statuto della Associazione
"VINCENTO MESTAINA-ONLUS" al fine della
istrasione e del rilascio di copie autentiche,
esso il Notaio VINCENZO RUSSINO di Mestre
portando i soci autorizzano, in conseguenza
ciò, a sottoscrivere qualsiasi atto necessario
per perfezionare quanto più sopra deliberato.
non essendo ci altri interventi dei soci,
avute così la discussione sull'ordine
il giorno, viene redatto, letto ed approvato
il presente verbale ed il presidente dichiara
chiusa l'Assemblea alle ore 22.00. -

L SEGREARIO

CARDIANI ROLANDO

Cardiani Rolando

IL PRESIDENTE

TOLOMIO MARIO

Stefano Tolomio

Esente dall'imposta di bollo ai sensi degli articoli 27-bis D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642 ed 11-bis D.P.R. 26 aprile 1986 n.131 come introdotti dagli articoli 17 e 22 D.P.R. 4 dicembre 1997 n.460.

ESTRATTO

Repertorio n.53918

Io sottoscritto Dott. Vincenzo Rubino, Notaio in Mestre, con studio in Calle del sale n.2, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Venezia,

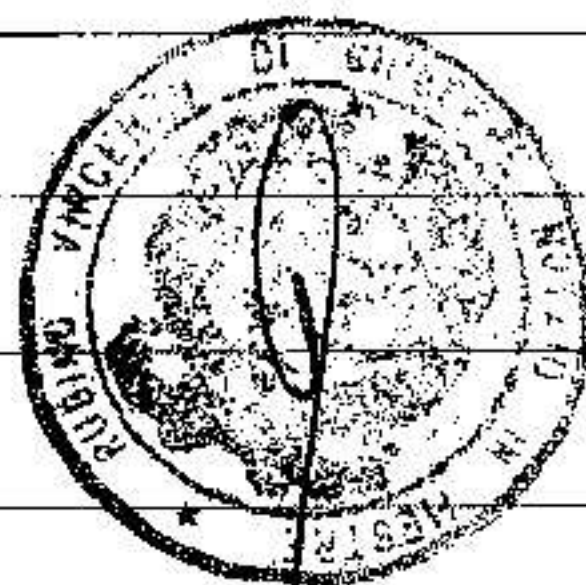
CERTIFICO

che la presente è copia del tutto conforme alle originali pagine nn.ri 42 e 43 del Libro Verbali delle Assemblee dell'Associazione "SAN VINCENZO MESTRINA", con sede in Venezia a Mestre, Via Querini n.19/A libro esibitomi dalla parte interessata, debitamente vidimato a sensi di legge dal Tribunale Civile e Penale di Venezia in data 8 ottobre 1992, ed alla medesima da me restituito.

Venezia-Mestre, ventinove giugno millenovecentonovantotto.

F.T.O.

DOTT. VINCENZO RUBINO NOTAIO (L.S.)



Allegato "B" all'atto n° 339/19 REP.
11339/REP

STATUTO

Titolo I - Disposizioni generali

DENOMINAZIONE

Articolo 1

E' costituita una Libera Associazione, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, denominata

- SAN VINCENZO MESTRINA -

- Organizzazione non lucrativa di utilità sociale -

con sigla, in acronimo

- SAN VINCENZO MESTRINA -

- ONLUS -

L'Associazione è una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460.

SEDE

Articolo 2

L'Associazione ha sede in Venezia Mestre, Via Querini n.19/A.

SCOPO

Articolo 3

L'Associazione è l'organismo operativo, per il territorio di Venezia Mestre, dell'Organizzazione Internazionale cattolica dei laici "Società di San Vincenzo de' Paoli", di cui condivide il fine; essa non ha finalità di lucro, persegue esclu-

sivamente finalità di solidarietà sociale e svolge la propria attività in via esclusiva nei seguenti settori:

- assistenza sociale;
- beneficenza;

Dette attività vengono svolte solo a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari ovvero a favore di componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari, nonché a favore dei propri soci, associati, partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali ed ai loro familiari, a condizione che gli stessi si trovino nelle suddette condizioni di svantaggio.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente.

Per il conseguimento dei propri scopi, l'Associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

SOCI

Articolo 4

L'Associazione persegue e garantisce la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo.

Sono soci tutti i componenti del Consiglio Particolare di
Mestre della suddetta Organizzazione Internazionale cattoli-
ca dei laici "Società di San Vincenzo de Paoli".

E' adottato il regolamento di tale organizzazione, in quanto
compatibile con le disposizioni di cui al Decreto Legislati-
vo 4 dicembre 1997 n.460, allegato a questo statuto a for-
marne parte integrante e sostanziale, per la definizione
della qualità di socio.

Articolo 5

I soci hanno tutti uguali diritti.

Il socio assume tale status a tempo indeterminato. Non è
consentita l'ammissione alla Associazione per un periodo
temporaneo.

L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività
sociale è subordinata all'effettivo versamento della quota
associativa come determinata ed entro il termine stabilito,
annualmente, dal Consiglio Direttivo.

I soci non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo
delle rispettive quote.

Lo status di socio si perde per effetto di decadenza dalla
carica di Presidente o di membro della Conferenza; per de-
cesso, per recesso, per esclusione (deliberata dal Consiglio
Direttivo in caso di morosità; deliberata dall'Assemblea,
nel caso di indegnità).

Il recesso comunicato dopo la data dell'assemblea che appro-

va il bilancio preventivo non esonera dal pagamento della quota per il relativo anno.

In caso di perdita dello status di socio è esclusa qualsivoglia rimborso o restituzione.

PATRIMONIO

Articolo 6

L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi :

- a) dalle quote associative;
- b) dai beni o contributi che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo;
- c) dal ricavato delle manifestazioni e delle attività organizzate dall'Associazione;
- d) dai redditi derivanti dal suo patrimonio.

Articolo 7

E' fatto divieto all'Ente di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Titolo II - Organi

ORGANI

Articolo 8

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Di Amministrazione;
- c) il Tesoriere
- d) il Segretario
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti
- f) il Collegio dei Proibiviri.

Tutte le cariche sono gratuite.

Fermo quanto infra, l'Associazione deve regolarmente tenere, oltre ai libri obbligatori per legge, i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori nonché il libro degli aderenti all'Organizzazione.

ASSEMBLEA

Articolo 9

I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio di Amministrazione almeno due volte l'anno, entro il 30 (trenta) aprile ed entro il 31 (trentuno) ottobre, mediante comunicazione scritta inviata a ciascun socio, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, oppure mediante affissione nell'Albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente, in ogni caso, l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora fissati per l'adunanza.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.

L'assemblea deve essere convocata, altresì, su domanda motivata e sottoscritta da almeno 1/10 (un decimo) dei soci, ai sensi dell'art. 20 del Codice Civile.

L'assemblea è costituita dai soci aventi diritto di voto ed in regola con i versamenti dei contributi deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo o sul rendiconto annuale.

Essa delibera altresì sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, nonché su quanto ad essa demandato per Legge o per Statuto.

Articolo 10

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci, anche se membri del Consiglio di Amministrazione, mediante delega scritta.

La delega non potrà essere rilasciata a membro del Consiglio di Amministrazione qualora l'Assemblea sia chiamata a deliberare in merito all'approvazione del bilancio (o del rendiconto annuale) o in merito alla responsabilità dei consiglieri.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza, dal Vice-Presidente. In mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina nel proprio seno un Presidente.

Il Presidente nomina un Segretario ed, occorrendo, due scrutatori.

Articolo 11

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e la legittimazione all'intervento in Assemblea.

Le riunioni e le deliberazioni assembleari sono documentate in un processo verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente, da esso Segretario e, ove nominati, dagli scrutatori.

L'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze sancite dall'articolo 21 del Codice Civile.

Ogni socio maggiorenne, ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'Assemblea, ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei Regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Il socio ha diritto ad un unico voto.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 12

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministra-

zione composto di cinque membri, di designazione e nomina assembleare.

L'assemblea, peraltro, potrà valutare i nominativi proposti dall'Ordinario Diocesano di Venezia tra i quali scegliere uno dei cinque membri.

Il Consiglio resta in carica per la durata di anni tre. I suoi membri sono rieleggibili.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di un Consigliere, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Il Consiglio nomina, nel suo seno, un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Ai membri del consiglio non spetta alcun compenso.

Articolo 13

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri.

In ogni caso il Consiglio deve riunirsi una volta l'anno per redigere il bilancio annuale, preventivo e consuntivo, sulla base delle bozze predisposte dal Tesoriere e per determinare la quota associativa annuale. Il Consiglio redige annualmente altresì la relazione finanziaria e quelle sulla attività svolta ed in programma per l'anno successivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente

(o, in mancanza, dal Vice-Presidente) con avviso contenente l'ordine del giorno e spedito almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza (salvi i casi di urgenza nei quali la convocazione, anche a mezzo telex o telefax, può essere inviata con preavviso di soli cinque giorni).

Per la validità delle deliberazioni consiliari occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente. Nell'assenza o impedimento di entrambi assume la presidenza del Consiglio il più anziano dei suoi membri.

Le adunanze e le deliberazioni del Consiglio sono documentate in apposito processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 14

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Il Consiglio altresì assume dipendenti ed impiegati determinandone, nei rispetti di legge, la retribuzione.

Il Consiglio elabora, ove occorra, il Regolamento interno per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria e vincolante per tutti i soci.

Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente ese-

que le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

In caso di assenza o impedimento del Presidente i poteri e le funzioni del Presidente spettano e sono esercitate dal Vice-Presidente.

TESORIERE

Articolo 15

Il Tesoriere tiene la cassa, compila annualmente le bozze del bilancio preventivo e consuntivo e redige una relazione sulla gestione economica dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea.

COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 16

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti, anche tra i non soci, dall'Assemblea su designazione del Presidente.

Il Collegio resta in carica un triennio ed i Revisori sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 17

Ogni controversia sociale insorgente tra i soci o tra questi

e l'Associazione o i suoi Organi è devoluta, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla cognizione di un collegio di tre probiviri, nominati dall'Assemblea. I probiviri durano in carica tre anni, sono rieleggibili e giudicano pro bono et aequo senza formalità di procedura con lodo inappellabile.

Titolo III - Scioglimento

DURATA E SCIoglimento

Articolo 18

L'associazione ha durata illimitata. L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea o per inattività dell'Assemblea protratta per oltre due anni.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e l'eventuale patrimonio residuo dell'ente dovrà essere devoluto, su indicazione dell'Assemblea, ad opera dei liquidatori, a favore di altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito, comunque, l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n.662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

NORME APPLICABILI

Articolo 19

Per quanto non espressamente disposto si intendono richiamate le disposizioni del vigente codice civile nonché le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.460 del 4 dicem-

bre 1997.

F.TO:

TOLOMIO MARIO

DOTT. VINCENZO RUBINO NOTAIO (L.S.)

